



Fondazione Cristoforo Colombo per le libertà

Nuove riflessioni Sulla cittadinanza

“Diario di bordo” di Caravella.eu



Nuove riflessioni sulla cittadinanza- a cura di Andrea Camaiora
Diario di Bordo n. 6 della Fondazione Cristoforo Colombo per le Libertà
Tel. 06.8967.2609 – email: redazione@caravella.eu
www.fondazionecristoforocolombo.it – www.caravella.eu
Roma, 28 marzo 2013

Indice

1 - Hanno detto

2 - La nostra idea di cittadinanza

3 - Immigrati, un'opportunità per l'Italia – di Salvatore Zecchini

4 - L'acquisizione della cittadinanza in Francia

5 – L'acquisizione della cittadinanza in Germania

6 – L'acquisizione della cittadinanza in Olanda

7 – L'acquisizione della cittadinanza in Regno Unito

8 – L'acquisizione della cittadinanza in Spagna

9 – La Riforma della cittadinanza in Austria

10 – Riferimenti normativi

Premessa

A distanza di pochi mesi dal nostro primo diario di bordo sul tema controverso della modifica del regime di concessione della cittadinanza, tale argomento ritorna alla ribalta della cronaca e all'attenzione del Parlamento e dei principali attori politici e sociali.

È inevitabile. **La società italiana è in trasformazione e questo mutamento avverrà indipendentemente dai nostri personali orientamenti.**

Ciò che possiamo fare, tuttavia, è costruire il futuro modello sociale italiano su basi solide e sane. È bene ricordare che le premesse non sono le migliori: gli italiani sono per la stragrande maggioranza moderati e ragionevoli, ma nel corso del tempo diversi fattori hanno contribuito a viziare una corretta percezione dell'identità italiana e delle leggi che regolano la nostra convivenza civile, a partire dalla Costituzione.

Abbiamo cioè ripetuto gli errori commessi già in altri Stati europei che più e prima di noi si erano dovuti confrontare con un massiccio fenomeno migratorio e una società divenuta passo dopo passo multi-etnica.

Non è dal rifiuto e dalla relativizzazione della nostra religione prevalente, dei valori da sempre iscritti nella nostra civiltà, che potrà nascere quel fondamentale e nuovo patto sociale con i nuovi italiani. D'altra parte, nel 2012 appare altrettanto impensabile che in un mondo globalizzato e interconnesso come quello in cui viviamo siano accettabili forme di discriminazione o, peggio, di xenofobia.

Questa seconda edizione sull'acquisizione della cittadinanza, più ancora della precedente, mette al centro il confronto con altre legislazioni europee e si avvale del contributo di un economista dello spessore del professor Salvatore Zecchini, docente di politica economica internazionale all'università La Sapienza di Roma.

In particolare il professor Zecchini, nel suo autorevole commento, pone in luce il contributo eccezionale offerto dagli stranieri al sistema economico italiano e il differente approccio che distingue i lavoratori provenienti da altri Paesi dai nostri connazionali.

Infine, in linea generale, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il Capo dello Stato a suggerire al Parlamento di affrontare questa delicata materia, non possiamo che condividere il buon senso espresso recentemente dal ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, che ha chiesto all'opinione pubblica e agli uomini delle istituzioni di ricorrere a «realismo politico» ma che il principio di fondo cui fare riferimento è sempre lo stesso: l'acquisizione della cittadinanza deve avvenire «non per mero automatismo, ma in base ad una reale integrazione». Si tratta del principio ispiratore cui ci richiamiamo anche noi e che rappresenta una mediazione corretta, sana, accettabile su cui disegnare il nuovo assetto normativo.

Andrea Camaiora

CAPITOLO 1

Hanno detto

La dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha chiesto più comprensione per «I bambini nati in Italia che fino ai 18 anni si trovano privi della cittadinanza di un Paese al quale ritengono di appartenere, e se ne dispiacciono, se ne meravigliano, perché si sentono italiani come i loro coetanei».

«Lo stesso sentimento – ha aggiunto – provano coloro che sono arrivati in Italia da piccoli: ritengono di avere diritto ad un trattamento che riconosca il loro percorso di vita ed educativo». C'è ormai, ha fatto osservare, un'ampia disponibilità dell'opinione pubblica a fare questo passo.

«Questa dei bambini e dei ragazzi è la principale questione che rimane aperta all'interno dei vari progetti di riforma della legge sulla cittadinanza» ha detto Napolitano al Quirinale durante la cerimonia annuale riservata ai «nuovi cittadini».

«Negli ultimi venti anni - ha detto - il numero di stranieri residenti in Italia è aumentato di dodici volte, ma gli immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza sono rimasti “relativamente pochi”, anche se negli ultimi dieci anni il ritmo è aumentato».

Per fortuna ormai nella comunità nazionale «i figli degli immigrati non contano solo per il numero, ma anche per le capacità che esprimono». Erano già pochi e sono sempre meno coloro che considerano negativa la presenza dei figli degli immigrati a scuola con i loro figli. Quasi tutti, ha concluso Napolitano, hanno compreso che in realtà si tratta di una sfida e di una fonte di stimoli fruttuosi».

La dichiarazione del ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri

«Né apertura incondizionata né chiusura»: così il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha sintetizzato, durante un'audizione presso la commissione Affari costituzionali della Camera, la

linea del governo rispetto alla concessione della cittadinanza agli stranieri, con il passaggio dal principio dello *ius sanguinis* a quello dello *ius soli*. Occorre «consentire il fenomeno con grande realismo politico», ha detto Cancellieri, che ha ribadito un punto-chiave: «Dare la cittadinanza non per mero automatismo, ma in base a una reale integrazione», da stabilire considerando «una serie di fattori», dalla residenza stabile allo svolgimento di studi nel nostro paese. In ogni caso, la naturalizzazione dovrà essere «sempre ancorata all'accertamento del collegamento con

l'ordinamento nazionale». Cancellieri si dice «fiduciosa sul fatto che il Parlamento e il governo troveranno il giusto punto di sintesi».

CAPITOLO 2

La nostra idea di cittadinanza

L'attuale legislazione italiana si basa principalmente sullo «ius sanguinis» (diritto di sangue): il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. L'acquisto automatico della cittadinanza secondo lo ius soli è limitato solo ad alcuni casi. Altri modi per acquistare la cittadinanza sono la iuris communicatio (trasmissione all'interno della famiglia da un componente all'altro con il matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione, l'adozione) e la naturalizzazione. Chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori. Al compimento del diciottesimo anno di età, il cittadino extracomunitario nato in Italia, e sempre regolarmente residente, può chiedere, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana. Si tratta, quindi, di una scelta volontaria e non di un automatismo.

L'espressa richiesta da parte dello straniero di avviare la procedura prevista dall'attuale normativa, in contrasto con l'ipotesi di acquisizione automatica, trova il suo fondamento nel fatto che, attraverso quest'atto spontaneo ed esplicito, si dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana dopo un reale percorso di integrazione. Non è un atto qualsiasi, ma un passaggio importante per la vita di una persona che sancisce la fine di un processo attraverso il quale l'individuo diventa parte integrante di un sistema sociale, aderendo ai valori che ne definiscono l'ordine normativo. Introdurre un automatismo (la concessione della cittadinanza per il solo fatto di nascere in Italia) in sostituzione di un atto volontario, trasformerebbe l'individuo nato da genitori stranieri da soggetto attivo, partecipe di una scelta che comunque condiziona profondamente la sua vita, a passivo, dove altri deciderebbero per lui.

Cerchiamo allora di porre alcuni punti fermi, ispirandoci al buon senso

- prima di tutto, non si possono affrontare le leggi sulla cittadinanza a spallate e con semplificazioni che rischiano di complicare una vicenda già di per sé molto delicata;
- sulla cittadinanza agli immigrati un confronto è necessario, ma non ci sono assolutamente le condizioni per passare ad un regime di ius soli, riconoscendo la cittadinanza a chiunque nasca in Italia.
- si può semmai parlare di “ius soli temperato” solo per i figli di immigrati che sono nati in Italia, hanno completato un ciclo di studi e parlano la nostra lingua. Ma anche questo è un tema che non può essere affrontato solo per slogan.

Se si vuol aprire un confronto serio sulla questione, un punto di partenza esiste già, ed è un disegno di legge presentato nel 2009 alla Camera dal Pdl (prima firmataria Suad Sbai) che disciplina proprio la concessione della cittadinanza ai ragazzi immigrati, i quali hanno bisogno di garanzie e di regole, e non di essere usati dalla sinistra per fini elettorali. Il ddl pone dei paletti precisi per ottenere la cittadinanza in un'Italia sempre più disomogenea, in cui la presenza degli immigrati cresce di anno in anno:

- condividere i valori su cui si fonda la Repubblica, la nostra cultura e la Costituzione;
- conoscere la lingua italiana, frequentare e superare il percorso scolastico obbligatorio per i bambini;
- portare amore e rispetto verso la loro futura Nazione;
- all'acquisizione dei diritti deve corrispondere lo speculare rispetto dei doveri posti dal Patto di cittadinanza che gli stranieri si impegnano ad onorare.

Dunque un corretto punto di riferimento è rappresentato dal modello tedesco: mantenendo invariato il principio dello *ius sanguinis*, secondo cui il bambino prende la nazionalità del padre, viene ridotta a 8 anni la residenza legale nel territorio per la concessione della cittadinanza, e vengono strutturati percorsi formativi di ordine civico, linguistico, etico e culturale per favorire l'integrazione e il rispetto della Costituzione e del nostro ordinamento. I bambini che hanno completato il percorso scolastico obbligatorio, se i genitori lo richiedono, hanno diritto ad acquisire la cittadinanza italiana. Questa è una seria base di confronto, ma su una questione come la cittadinanza, costitutiva del nostro essere nazione, non sono ammissibili né scorciatoie né banalizzazioni.

CAPITOLO 3

Immigrati, un'opportunità per l'Italia

di Salvatore Zecchini*

L'Italia ha bisogno di immigrati dall'estero. Su questa realtà si sono sviluppate da anni infuocate polemiche e perfino tensioni a livello locale, ma le dinamiche demografica ed economica sono inesorabili nel portarci a questa conclusione. Per un Paese che è in piena fase di invecchiamento, con una popolazione di anziani (oltre i 65 anni) che supera il 20% della popolazione e continuerà a salire, un basso tasso di fecondità (1,4 figli per donna, tra i più modesti in Europa), un'economia da anni stagnante, e le finanze pubbliche dissestate, non vi è dubbio che l'immigrazione, soprattutto se di buona qualità formativa, è un anello essenziale per risvegliare la nostra economia e anche la società dal torpore in cui è caduta.

Sono gli immigrati che da anni imprimono la spinta maggiore all'espansione della popolazione, dato che quella di origine italiana tende a diminuire (-107 mila unità nel 2010), mentre quella straniera continua ad avanzare (+363 mila), nonostante il grave deteriorarsi delle condizioni economiche nell'ultimo triennio. La loro spinta inoltre non si esaurirà rapidamente perché la loro prole aumenta a un tasso doppio di quella autoctona e il loro inserimento in attività produttive è già consolidato. Quei 4,6 milioni di stranieri regolarmente residenti nel Paese (7,5% della popolazione) non rappresentano infatti un peso per la società, ma una risorsa preziosa, che va meglio valorizzata in quanto è mediamente più giovane (32 anni contro 44 per gli italiani), è già inserita nel mondo del lavoro e contribuisce in misura sostanziale a formare il prodotto totale interno.

Gli scettici, che albergano principalmente nei ceti meno istruiti e meno abbienti della nostra società, obiettano che gli immigrati sottraggono opportunità di lavoro agli italiani, deprimono le retribuzioni, propendono maggiormente a violare le leggi, sfuggono al pagamento di imposte e contribuzioni sociali. Benché il 37 % dei detenuti sia attualmente di origine straniera, in realtà le accuse hanno scarso fondamento ed appaiono solo come un modo per dare sfogo a quelle paure, o alla latente vena xenofoba o di avversione al diverso, che serpeggiano in ogni essere umano.

Gli stranieri infatti contribuiscono per circa il 9% al valore aggiunto del Paese e mostrano un attivismo nettamente superiore agli italiani nell'acquistare un lavoro. Il loro tasso di occupazione (63,1% nel 2010) supera nettamente quello degli italiani (56,3%), particolarmente tra gli uomini (76,2% contro 66,9%), **e si colloca ai livelli più alti nell'UE.** Questo andamento appare tanto più significativo se si considera che nell'ultima recessione economica il ridimensionamento della schiera di occupati ha colpito più gli stranieri che gli italiani, smentendo le facili illazioni sulla loro minaccia per il lavoro italiano.

Si potrebbe anzi dire che in fatto di occupazione il loro ruolo appare complementare a quello dei nostri sotto diversi aspetti. Ad esempio, sono molto più presenti nelle categorie degli "operai ed artigiani" (39%) e in quelle non-qualificate (38%) che in quelle qualificate e tra gli impiegati, dove si addensano i due terzi degli italiani. Parimenti, si concentrano in settori produttivi maturi, come l'agricoltura (4,3%), le costruzioni (17%) e i servizi alle famiglie (19%), più che nel resto dell'industria e dei servizi, in cui gli italiani sono relativamente più presenti. Nel manifatturiero tuttavia la loro concentrazione è in linea con quella degli italiani, segno che sono in grado di adattarsi alle tecnologie adottate nella nostra industria e nell'artigianato. Questo risultato è anche frutto di una specifica composizione dei paesi di origine che si riflette sul loro livello di istruzione e di formazione: provengono in maggioranza dall'Europa centrale ed orientale, Marocco, Cina.

Si potrebbe anzi affermare che gli stranieri rappresentano una risorsa in larga parte sottoutilizzata sul piano professionale, dato che mostrano un livello d'istruzione e culturale superiore alle mansioni svolte. Secondo l'ISTAT, **ben il 42,3% degli occupati stranieri svolge mansioni al di sotto delle capacità professionali acquisite nella loro formazione, in stridente contrasto con l'analogo indicatore per gli italiani (19%), e la durata di tale sottoutilizzo è molto più lunga, segno di una loro scarsa mobilità in ascesa in termini di qualità occupazionale.**

La disparità si estende anche ai livelli retributivi, che per gli stranieri sono mediamente più bassi del 24% rispetto a quelli degli italiani, una disparità che aumenta quanto più alto è il grado d'istruzione del lavoratore.

Pertanto, si può affermare che complessivamente con l'immigrazione l'Italia può disporre di un capitale umano e di una risorsa di lavoro relativamente più giovane, produttiva, complementare alle preferenze occupazionali degli italiani e per giunta a buon mercato. Ma in qual modo questo capitale beneficia l'economia?

Innanzitutto, **l'apporto che gli immigrati danno all'incremento demografico si traduce immediatamente in un impulso alla crescita perché determina un'espansione del prodotto interno.** Più sono le forze di lavoro attive e più ampio è il reddito che si genera. Certamente le rimesse degli immigrati ai paesi d'origine, salite nel 2010 a 6 miliardi di euro, sono un drenaggio di risorse, ma rappresentano ben poca cosa di fronte ai 137 miliardi di PIL che hanno realizzato nello stesso anno.

A trarne beneficio sono tanto il fisco italiano, che incassa da loro mediamente 5,5 miliardi all'anno, quanto il sistema previdenziale, che riceve contribuzioni per 5 miliardi mentre esborsa solo una piccola frazione di questo importo per prestazioni pensionistiche, data la giovane età di queste forze. Secondo alcune stime, il conto netto è finora positivo per l'erario in misura che va da 1,5 miliardi a cifre molto superiori.

Tuttavia questo conteggio di costi e benefici appare come un approccio riduttivo e sterile se visto in un'ottica Paese, perché quel che conta è come la nostra società si possa sviluppare con questo apporto umano di capacità, d'intelligenza, di potenziale per creare nuova ricchezza.

Ad esempio, in una società come la nostra che ha maturato una notevole avversione al rischio per via del suo invecchiamento, l'innesto di immigrati che sono generalmente più aperti ad assumere rischi è un utile fattore di rinnovamento. Una maggiore propensione al rischio, che si manifesta in uno spirito imprenditoriale che si realizza nell'avvio di nuove imprese, nonostante le maggiori difficoltà a finanziarsi e a superare le barriere burocratiche. Un'indagine della Fondazione Ethnoland stima almeno 165 mila imprenditori di origine straniera, con più di 200 mila addetti.

Uno studio recente del CNEL traccia anche il profilo medio di questi imprenditori: sono motivati, inclini al rischio, ben integrati nel tessuto imprenditoriale, vivono nel Paese da circa 18 anni, per due terzi hanno avviato l'azienda solo con risorse proprie, hanno famiglie più numerose, intrattengono rapporti commerciali soprattutto con italiani e prestano grande attenzione alla reputazione come fattore di successo economico. In breve, i loro problemi imprenditoriali non sono dissimili da quelli dei loro analoghi italiani, ossia devono espandere le loro aziende, competere strenuamente, puntare sulla qualità.

Oltre all'imprenditoria, il sistema di welfare sociale del Paese trae grande aiuto dal coinvolgimento degli immigrati: la loro assistenza a persone e famiglie è divenuta insostituibile per la crescente schiera di anziani, costituendo pure un veicolo per l'integrazione sociale e culturale. L'immigrazione serve anche ad aprire nuovi flussi commerciali e di investimento con l'estero, allargando la proiezione dell'economia.

Tutti questi fattori mostrano quanto sia importante valorizzare meglio l'immigrazione, ma in qual modo? Non basta una semplice politica di parità nelle opportunità, di lotta alle discriminazioni, di selezione degli arrivi e di assistenza ai meno dotati, come si è finora realizzata nel nostro Paese. Un simile approccio è decisamente miope, in quanto manca di una prospettiva sul futuro, e produce scarsi frutti, nel senso che lascia molte risorse utilizzate poco, o male, o null'affatto.

Occorre invece puntare su una politica attiva di integrazione nei tre campi principali: economico, sociale e culturale, pur nel rispetto delle diversità di cultura e tradizioni. E non si dica che il Paese non può impegnarsi in questa fase in nuove spese, dato che non si tratta tanto di mobilitare maggiori fondi, quanto di usare diversamente quanto oggi si spende per accoglierli, istruirli, o assisterli.

In particolare, bisogna innanzitutto impegnare gli immigrati nel condividere i valori e i principi cardine della nostra società, del comune stare insieme in uno Stato che ha accumulato un patrimonio di norme scritte e non scritte. A tal fine serve un migliore investimento nella formazione di base del nuovo cittadino, mobilitando la scuola, il mondo del lavoro e la convivenza sociale a muoversi coerentemente in questa direzione. Vale anche investire nell'assestare l'osmosi culturale nei comportamenti, nel vivere quotidiano, nel partecipare a una comune vita sociale, che ha anche una dimensione politica e di rappresentanza nelle scelte del territorio e del Paese. In questo ambito, un aiuto va loro dato nei primi anni per risolvere il problema di disporre di un'abitazione degna del vivere civile, visto che l'ambiente abitativo condiziona i comportamenti individuali e sociali.

In campo economico, la priorità va assegnata alla formazione al lavoro e all'imprenditoria, a facilitare il rapporto con l'opprimente burocrazia, a esprimere una leale concorrenza sui mercati, a superare lo scoglio del reperire mezzi finanziari al pari degli italiani.

In mancanza di un simile spirito ed un atteggiamento nuovo, il Paese è destinato a continuare a vivere l'immigrazione come un problema ostico e una fonte di risentimenti, piuttosto che come la feconda opportunità che il mondo gli offre.

** Docente di Politica Economica Internazionale – Università di Roma Tor Vergata*

CAPITOLO 4

L'acquisizione della cittadinanza in Francia

In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi diversi.

Il primo comprende sia l'acquisizione per filiazione (*jus sanguinis*) che quella per nascita (*jus soli*).

Il secondo modo di acquisizione è rappresentato dal matrimonio con cittadino o cittadina francese.

Il terzo si produce in seguito ad una decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).

Filiazione o nascita

Per quanto riguarda l'attribuzione per filiazione, è francese il figlio, legittimo o naturale, di una coppia in cui almeno uno dei due genitori sia francese (art. 18 c.c.).

Analogamente, è francese per filiazione anche il minore oggetto di adozione piena da parte di un francese. La cittadinanza non spetta invece al minore che sia oggetto di un'adozione semplice. Egli ha tuttavia facoltà, sino al momento della maggiore età, di reclamare la cittadinanza francese con dichiarazione, purché risieda in Francia alla data di quest'ultima. L'obbligo di residenza è sospeso qualora i genitori non risiedano in Francia.

La nazionalità può essere richiesta anche da un minore abbandonato in Francia ed allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l'infanzia, purché abbia ricevuto un'educazione improntata ai valori ed alla cultura nazionale per almeno cinque anni.

Per quanto riguarda l'acquisizione per nascita, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza (art. 19-3 c.c.). La semplice nascita nel territorio nazionale non rileva ai fini dell'attribuzione della cittadinanza se non per i minori figli di apolidi o di genitori sconosciuti o che non trasmettono la loro nazionalità.

Inoltre, per effetto della legge di modifica del c.c., del 16 marzo 1998, che ha soppresso il regime della manifestazione di volontà, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall'età di 11 anni in poi. Le autorità pubbliche e gli istituti di insegnamento sono tenuti ad informare le persone interessate sulle disposizioni normative in materia (art. 21-7 c.c.).

L'acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all'autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall'età di 8 anni.

Matrimonio

La cittadinanza francese è aperta, con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi all'autorità competente, a qualunque straniero o apolide che contragga matrimonio con un cittadino o una cittadina francese, dopo il termine di 4 anni dal matrimonio (l'innalzamento del termine, da 2 a 4 anni, è stato introdotto dalla legge 2006-911, del 24 luglio 2006 relativa all'immigrazione, allo scopo di contrastare il fenomeno dei matrimoni a scopo di naturalizzazione), a condizione che alla data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata fra gli sposi, che il coniuge francese abbia conservato la propria nazionalità e che lo straniero dimostri una residenza effettiva e non interrotta in Francia per tre anni consecutivi (art. 21-2 c.c.). Il coniuge straniero deve inoltre dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua francese. La dichiarazione viene registrata, dopo un controllo di ammissibilità, presso il Ministero competente in materia di naturalizzazioni.

Il Governo può tuttavia opporsi all'acquisizione della nazionalità da parte del coniuge straniero, per indegnità o difetto di assimilazione, nel termine di due anni dalla dichiarazione di attribuzione. In caso di opposizione del Governo si considera l'acquisizione della cittadinanza come mai avvenuta, tuttavia la validità degli atti intervenuti tra la dichiarazione e il decreto di opposizione non può essere contestata sulla base della mancata attribuzione della cittadinanza (art. 21-4 c.c.).

Naturalizzazione

La naturalizzazione per decisione dell'autorità pubblica può essere concessa solo allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza abituale in Francia nei 5 anni precedenti la sua domanda, salvo che egli non abbia compiuto e ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o non abbia reso importanti servizi allo Stato, nel qual caso il criterio della residenza viene ridotto a 2 anni. Inoltre, per essere naturalizzato occorre avere la residenza in Francia al momento della firma del decreto.

Con residenza si intende una residenza fissa, che presenti cioè un carattere stabile e permanente e che coincida con il centro degli interessi materiali e dei legami familiari del richiedente.

Possono essere naturalizzati, prescindendo dal criterio della residenza, gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi; chi abbia reso dei servizi eccezionali allo Stato o lo straniero la cui naturalizzazione presenti per la Francia un interesse eccezionale, nel qual caso viene richiesto il parere del Consiglio di Stato su rapporto motivato del Ministro competente. La naturalizzazione può inoltre essere concessa a chi abbia lo *status* di rifugiato concessogli dall'Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA). In ogni caso è richiesta la maggiore età dell'interessato.

La cittadinanza per naturalizzazione non può tuttavia essere concessa a chi sia stato condannato ad una pena detentiva superiore o uguale a 6 mesi senza condizionale, o sia stato oggetto di un decreto di espulsione o di una interdizione dal territorio, o si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo.

Infine, sia l'acquisizione mediante dichiarazione (matrimonio) che quella mediante decreto (naturalizzazione) richiedono, in forme diverse, una conoscenza sufficiente della lingua francese da parte dell'interessato. Tale condizione non è richiesta per i rifugiati o apolidi che risiedono sul territorio nazionale da almeno 15 anni ed abbiano un'età superiore ai 60 anni. La recente legge sull'immigrazione del 24 luglio 2006, ha inserito nel codice civile (articoli 21-28 e 21-29) alcune disposizioni che istituiscono la cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese, che viene organizzata, dal rappresentante dello Stato in ogni dipartimento, ogni sei mesi, cui sono invitate naturalmente le persone che abbiano acquisito la nazionalità francese di pieno diritto nei sei mesi precedenti la cerimonia ed i deputati e i senatori eletti nel dipartimento.

Effetto collettivo dell'acquisizione

A condizione che il suo nome sia menzionato nel decreto di naturalizzazione o nella dichiarazione di acquisizione, il figlio minore, legittimo o naturale, o il bambino oggetto di adozione piena, diventa francese di pieno diritto se uno dei due genitori ha acquisito la cittadinanza francese, purché egli abbia la stessa residenza abituale del genitore in questione. In caso di separazione o divorzio dei genitori, il bambino acquisisce la cittadinanza francese se risiede abitualmente o alternativamente con il genitore che diventa francese (art. 22-1 c.c.).

Doppia cittadinanza

Il possesso di una o più altre nazionalità non ha, in linea di principio, alcuna incidenza sulla cittadinanza francese.

La legge non richiede infatti che uno straniero diventato francese rinunci alla sua cittadinanza di origine o che un francese diventato straniero rinunci alla cittadinanza francese, salvo che fra gli Stati firmatari della Convenzione del Consiglio d'Europa, del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima. Questa convenzione prevede infatti la perdita automatica della cittadinanza precedente.

La Francia non stabilisce distinzioni fra coloro che hanno una doppia cittadinanza (non importa se straniero divenuto francese o francese divenuto straniero) e tutti gli altri francesi per quanto riguarda i diritti e i doveri legati alla cittadinanza. Tuttavia, un francese che posseda la doppia cittadinanza non può far valere la propria cittadinanza francese dinanzi alle autorità dell'altro Stato di cui possiede la cittadinanza, qualora risieda nel suo territorio.

Perdita della cittadinanza

La perdita della cittadinanza francese si verifica generalmente per atto volontario e deriva da una dichiarazione o da una decisione della pubblica autorità.

Casi di rinuncia alla cittadinanza francese sono previsti dal Codice civile, in presenza di talune condizioni, a favore dei figli nati all'estero da un solo genitore francese o nati in Francia da un solo genitore nato in Francia.

Qualsiasi maggiorenne residente abitualmente all'estero, che abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera, può, in presenza di talune condizioni, perdere la cittadinanza francese con dichiarazione sottoscritta davanti all'autorità competente.

In caso di matrimonio con uno straniero, il coniuge francese può rinunciare alla cittadinanza francese con dichiarazione, a condizione che abbia acquisito la cittadinanza del coniuge e che la residenza abituale della coppia sia stata fissata all'estero.

In ogni caso i francesi minori di 35 anni non possono dichiarare la perdita della cittadinanza se non sono in regola con gli obblighi del servizio militare.

Le persone che non sono nelle condizioni previste dalla legge per la perdita della nazionalità per dichiarazione, possono essere autorizzate con decreto qualora abbiano acquisito la cittadinanza di un paese straniero.

Il codice civile prevede anche la decadenza della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità, come ad esempio terrorismo o attentato agli interessi fondamentali della nazione. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto previo parere del Consiglio di Stato, ma non deve causare casi di apolidia.

È possibile inoltre la reintegrazione nella nazionalità per le persone che l'abbiano perduta per matrimonio con uno straniero o per acquisizione di cittadinanza straniera, qualora ne facciano richiesta. La condizione per ottenere di nuovo la nazionalità è quella di aver conservato dei legami, con la Francia, di ordine culturale, professionale, economico e familiare.

CAPITOLO 5

L'acquisizione della cittadinanza in Germania

Per quanto riguarda, più specificamente, le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca, l'articolo 3 della Legge sulla cittadinanza prevede che si possa diventare cittadini tedeschi per nascita, per adozione, per naturalizzazione e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo (*Ersitzung*).

In base alle nuove disposizioni, infatti, può acquisire la cittadinanza tedesca anche colui che per dodici anni è stato considerato dalla Pubblica Amministrazione cittadino della Repubblica federale senza esserlo (§ 3 comma 2). Finalità della norma è quella di tutelare la certezza del diritto, soprattutto nei casi in cui la cittadinanza tedesca costituisce una condizione necessaria per l'esercizio di alcuni diritti (ad esempio il diritto di voto e quelli relativi alla disciplina del pubblico impiego).

Gli Uffici della Pubblica Amministrazione cui la legge fa riferimento sono da individuare nelle autorità statali e dei *Länder* competenti in materia di cittadinanza (per gli affari consolari, per il rilascio del passaporto e della carta di identità, per l'anagrafe e lo stato civile). Il riconoscimento dello *status* di cittadino tedesco può avvenire attraverso il rilascio di documenti che attestino l'identità tedesca del titolare (il passaporto o la carta di

identità), l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali, regionali e comunali, l'assunzione nell'ambito del pubblico impiego o l'abilitazione ad una determinata professione. Tale diritto si estende anche ai discendenti.

La cittadinanza per nascita e per adozione

In base al principio di filiazione (*ius sanguinis* o *Abstammungsprinzip*), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco (§ 4, comma 1). È, tuttavia, necessario che la filiazione sia valida ai sensi della legge federale. Se, per esempio, la nazionalità tedesca è trasmessa dal padre e se questi non è sposato con la madre del bambino, è necessario il riconoscimento (*Anerkennung*) o la constatazione di paternità (*Feststellung der Vaterschaft*) prima che il minore abbia compiuto il ventitreesimo anno di età.

Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (*ius soli* o *Geburtsortsprinzip*), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (*unbefristetes Aufenthaltsrecht*) o, se cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di soggiorno (*Aufenthaltslaubnis*) rilasciato sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante la libertà di circolazione (§ 4, comma 3).

Un bambino di genitori ignoti (*Findelkind*) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria (§ 4, comma 2).

L'acquisizione della cittadinanza tedesca viene iscritta nel registro delle nascite (*Geburtenregister*) nel quale è stata annotata la nascita del minore (§ 4, comma 3).

I bambini nati prima del 1° luglio 1993 da padre tedesco e madre straniera possono acquisire la cittadinanza tedesca mediante una dichiarazione, da effettuarsi entro il compimento del ventitreesimo anno di età, se il riconoscimento o l'accertamento della paternità sono validi per la legge tedesca e se il minore stesso è residente legalmente e stabilmente in Germania da tre anni (§ 5).

I bambini che divengono cittadini tedeschi in base al principio del luogo di nascita acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Dal compimento della maggiore età hanno cinque anni di tempo per dichiarare la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del paese d'origine dei genitori. Tale dichiarazione deve avvenire in forma scritta (§ 29, comma 1). Nel caso in cui scelgano di conservare la nazionalità dei propri genitori o non facciano alcuna dichiarazione ufficiale entro i termini stabiliti, essi perdono la cittadinanza tedesca (§ 29, comma 2). Qualora l'interessato voglia mantenere la nazionalità tedesca deve dimostrare, entro gli stessi termini, di aver perso quella straniera (comma 3). Immediatamente dopo il compimento del diciottesimo anno di età il soggetto interessato è informato dalle autorità competenti sullo svolgimento della procedura.

L'obbligo di rinuncia alla doppia cittadinanza non riguarda i minori che hanno acquisito la nazionalità tedesca in base al principio di filiazione. In tale caso, essi ottengono la cittadinanza di entrambi i genitori.

Infine, il paragrafo 6 disciplina l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'adozione di un minore (*Annahme als Kind*) da parte di un cittadino tedesco. Tale diritto si estende anche ai suoi discendenti.

La cittadinanza per naturalizzazione

La legge di riforma del 2007 ha modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (*Einbürgerung*) degli stranieri residenti in Germania e ne ha semplificato le procedure.

Le disposizioni sulla naturalizzazione sono contenute principalmente negli articoli da 8 a16, da 36 a38, 40b e 40c della Legge sulla cittadinanza.

Per tutti coloro che non sono tedeschi per diritto di nascita, ma che vogliono diventarlo perché stabiliti in Germania, la naturalizzazione rappresenta la via principale per poter acquisire la cittadinanza tedesca. La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa un'apposita richiesta da parte dell'interessato.

Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori.

Ai sensi del paragrafo 10 della Legge sulla cittadinanza, uno straniero che desidera ottenere la naturalizzazione deve possedere i seguenti requisiti:

- otto anni di residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco [il termine non si applica al coniuge straniero e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore (§ 10, comma 2), e non si interrompe per soggiorni all'estero fino a sei mesi (§ 12b, comma 1)];
- il possesso della capacità di agire (minimo 16 anni), in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 80, comma 1, della Legge sul soggiorno, o una rappresentanza legale;
- il rispetto e l'osservanza dell'ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca;
- il diritto di soggiorno a tempo indeterminato o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del paragrafo 4, comma 3, della Legge sulla cittadinanza o un regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno degli scopi previsti agli articoli 16, 17, 20, 22, 23, comma 1, 23a, 24 e 25, comma da 3 a 5 della Legge sul soggiorno;

- la capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali (*Sozialhilfe*) o all'indennità di disoccupazione (*ArbeitslosengeldII*). Con la riforma del 2007, anche le persone al di sotto dei 23 anni che aspirano alla naturalizzazione devono provvedere al proprio sostentamento senza ricorrere ai sostegni economici previsti nel Secondo Libro del Codice sociale (Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro) e nel Dodicesimo Libro del Codice Sociale (Pubblica assistenza);
- la rinuncia o la perdita della cittadinanza d'origine. La legge di riforma del 19 agosto 2007 consente, tuttavia, a tutti i cittadini dell'Unione europea e della Svizzera di conservare la propria cittadinanza d'origine (§ 12, comma 2);
- l'assenza di condanne penali per aver compiuto atti contrari alla legge o di misure di correzione e di sicurezza. La recente riforma ha reso più rigorosi i limiti per i reati penali minori: è escluso dalla procedura di naturalizzazione chi è stato condannato ad una pena pecuniaria che superi i 90 tassi giornalieri o una pena detentiva di durata superiore ai tre mesi;
- la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca;
- la conoscenza dell'ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché delle condizioni di vita in Germania a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi.

La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico del paese. La riforma del 2007 ha stabilito che, per ottenere la naturalizzazione, il candidato deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca e conseguire il *Zertifikat Deutsch*, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età). Sono escluse da tale obbligo le persone impedito da malattie fisiche o mentali.

L'articolo 10, comma 3 della Legge sulla cittadinanza prevede la possibilità, per gli stranieri che abbiano frequentato e superato con successo un corso di integrazione (*Integrationskurs*), di ridurre di un anno (da otto a sette) il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione.

Infine, a partire dal 1 settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l'ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (*Einbürgerungstest*), dal quale sono comunque esonerate le persone impedito da malattie fisiche o mentali. Per la preparazione dell'esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (*Einbürgerungskurse*) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria (§ 10, comma 5).

Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (*Lebenspartnerschaft*) con cittadini tedeschi, fattispecie detta della "naturalizzazione dovuta" (*Soll-Einbürgerung In-der-Regel Einbürgerung*) regolata dal § 9. La naturalizzazione è concessa, nel rispetto delle condizioni previste al § 8, qualora si sia persa o si rinunci alla cittadinanza d'origine e si dimostri la

conoscenza delle condizioni di vita in Germania nonché della lingua tedesca. Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni.

Per coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dell'art. 16a della Legge fondamentale, per i rifugiati ufficialmente riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra e per gli apolidi la procedura è più breve, essendo sufficienti sei anni di soggiorno per ottenere la cittadinanza.

I §§ 13 e 14 della Legge sulla cittadinanza riguardano altre due fattispecie di "naturalizzazione discrezionale" (*Kann-Einbürgerung Ermessenseinbürgerung*). Si tratta, rispettivamente, della naturalizzazione di ex cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all'estero e dei loro figli minori legittimi e adottivi, e della naturalizzazione di cittadini stranieri che vivono all'estero e mantengono legami particolari con la Germania, tali da giustificare la naturalizzazione.

Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età.

In base al § 38, comma 2, della Legge sulla cittadinanza è richiesta una tassa di naturalizzazione di 255 euro. Per i figli minori che non sono economicamente indipendenti l'importo è di 51 euro.

Al formulario, predisposto dalle autorità locali per la richiesta di naturalizzazione, devono essere allegati i seguenti documenti: una foto formato tessera, il passaporto con il permesso di soggiorno, il certificato di nascita, il certificato di matrimonio, se è richiesta anche la naturalizzazione del coniuge, un documento che indichi lo stipendio percepito (*Verdienstbescheinigung*) ed eventualmente un certificato del datore di lavoro, e per ultimo un certificato di un istituto (legalmente riconosciuto) che attesti le competenze linguistiche.

Infine, con la Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (*Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes*) del 5 febbraio 2009, è stata introdotta la possibilità di revocare o annullare la naturalizzazione o l'autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca qualora l'atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l'inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete. La revoca può aver luogo fino alla scadenza del quinto anno dalla notificazione dell'avvenuta naturalizzazione o dal rilascio dell'autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca. In base alle nuove disposizioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, allo scopo di ottenere la naturalizzazione per sé o per un altro soggetto, fornisce false o incomplete informazioni. Inoltre, nel valutare gli effetti dell'atto amministrativo di accettata contestazione della paternità su un figlio minore ai fini della revoca della cittadinanza tedesca, il *Bundestag* ha stabilito che tale perdita non si verifica qualora il figlio abbia superato il quinto anno di età. Diversamente, per i figli al di sotto dei cinque anni la revoca è autorizzata poiché il minore, data la sua giovane età, non ha ancora

sviluppato la consapevolezza della propria cittadinanza e, dunque, non viene violato il principio sancito all'articolo 16, comma 1, della Legge fondamentale.

La cittadinanza doppia o plurima

Nella normativa vigente resta valido il principio generale per cui non è ammessa la cittadinanza doppia o plurima (*Vermeidung von Doppelte Staatsangehörigkeit - Mehrstaatigkeit*). Coloro che intendono acquisire la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione devono, quindi, rinunciare a quella d'origine.

Esistono, tuttavia, delle circostanze, previste al § 12 della Legge sulla cittadinanza, che rappresentano un'eccezione alla regola generale, giustificate dal fatto che talvolta non è possibile rinunciare alla propria nazionalità, perché l'ordinamento del paese di origine non lo prevede o perché lo Stato straniero regolarmente respinge le richieste. La legge prevede alcune eccezioni anche nel caso di persone molto anziane, di profughi e rifugiati politici e qualora la rinuncia comporti il versamento di tasse particolarmente elevate o determini l'insorgenza di gravi pregiudizi di natura economica o patrimoniale. Inoltre, a partire dal 28 agosto 2007, la rinuncia alla nazionalità d'origine non è necessaria se il richiedente è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale (§ 12, commi 2 e 3). Sempre sulla base delle misure introdotte nel 2007, anche i cittadini tedeschi non perdono automaticamente la loro cittadinanza qualora acquisiscano quella di uno Stato membro dell'Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale (§ 25, comma 1).

I cittadini tedeschi che desiderino ottenere la cittadinanza di un altro Stato senza perdere quella del paese di origine possono richiedere la cosiddetta autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca (*Beibehaltungsgenehmigung*) che può essere concessa a discrezione dalle competenti autorità nazionali dopo aver ponderato gli interessi pubblici e privati (§ 25, comma 2).

CAPITOLO 6

L'acquisizione della cittadinanza in Olanda

Immigrazione e cittadinanza nella società olandese

La questione della naturalizzazione, caldamente dibattuta in altri paesi europei come mezzo di agevolazione per il processo di integrazione o come conclusione di tale processo, non è mai emersa nei Paesi Bassi. L'approccio olandese alla naturalizzazione è stato di tipo più strumentale: uno degli obiettivi espliciti era quello di garantire uguali diritti sia ai cittadini olandesi che agli immigrati, senza per questo obbligare questi ultimi a possedere il passaporto olandese. Una tale imposizione, infatti, non sarebbe stata conforme alle idee dominanti di multiculturalismo e di rispetto dell'identità culturale. Al contrario, molte parti della legislazione furono modificate per permettere ai residenti stranieri di partecipare più attivamente nella società olandese.

Per tutta la durata degli anni '80, il numero di naturalizzazioni è rimasto basso nonostante le condizioni per ottenere il passaporto olandese non fossero rigide come in altri paesi dell'Europa occidentale. I requisiti principali erano cinque anni di residenza ininterrotta, una certa familiarità con la lingua e la cultura olandesi, nonché la capacità di produrre un reddito.

Nel 1992 il governo introduce la formula della doppia cittadinanza, consentendo dunque ad ogni immigrato di mantenere la propria cittadinanza di origine. Questo accordo non viene raggiunto mediante una modifica della normativa vigente, bensì grazie ad una nuova interpretazione di regole già esistenti.

Nel 1996, la maggioranza dei rappresentanti democristiani e liberali (VVD) al Senato vota a favore dell'abrogazione della doppia cittadinanza. Il governo, pur riluttante, accoglie la volontà parlamentare e la pratica della doppia cittadinanza viene interrotta nel 1997. Questo cambiamento va inquadrato nell'ambito di una più rigida politica di integrazione, sviluppata e messa in atto fin dalla metà degli anni '90 in risposta ad una crescente tendenza all'emarginazione in seno ad alcune comunità di immigrati. Vengono pertanto avviati i nuovi corsi di integrazione civica (*Inburgeringscursussen*), che prevedono lezioni di lingua olandese e informazioni sul tipo di organizzazione sociale presente nei Paesi Bassi.

Nel 1998 entra in vigore la nuova legge sull'integrazione civica (*Wet Inburgering Nederland - WIN*), che obbliga gli immigrati extracomunitari a seguire 600 ore di alfabetizzazione socio-linguistica, pena sanzioni pecuniarie o la perdita dei contributi economici statali di cui possono disporre. L'Olanda è il primo paese europeo ad introdurre tale programma; altri paesi successivamente ne seguiranno l'esempio.

Dal 2000 in poi si susseguono pareri sempre più contrari sul multiculturalismo, che si inaspriscono ulteriormente dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 e l'omicidio, nel maggio 2002, del leader populista Pim Fortuyn (sebbene avvenuto per mano di un suo

connazionale), noto per i suoi scritti che attaccavano le minoranze etniche e la politica del governo nei confronti degli immigrati da lui giudicata assolutamente permissiva.

Negli anni successivi la coalizione di governo apporta numerosi cambiamenti: in particolare le competenze in materia d'integrazione passano dal Ministero degli Interni al Ministero della Giustizia e mutano anche i percorsi di integrazione che gli immigrati devono seguire.

Il 1° aprile 2003 entra in vigore un provvedimento di modifica della legge del 1984, approvato nel dicembre 2000. Le nuove disposizioni reintroducono la possibilità di ottenere in diversi casi la doppia cittadinanza, ma al tempo stesso rendono meno agevole l'acquisizione della cittadinanza olandese, prevedendo per la prima volta che la sua concessione sia subordinata al superamento di un **test sulla conoscenza della lingua e della società** dei Paesi Bassi.

Infine il 1° aprile 2007 entra in vigore la legge di integrazione civica, approvata il 30 novembre 2006, che introduce il nuovo esame di integrazione civica (sostitutivo del test precedente), rendendolo obbligatorio sia per poter ottenere il permesso di soggiorno permanente, sia per acquisire la cittadinanza olandese.

La cittadinanza per nascita

I Paesi Bassi hanno un sistema misto di *ius sanguinis* e *ius soli*. Alla seconda generazione di immigrati è concessa la cittadinanza olandese per diritto di nascita. La prima generazione nata nei Paesi Bassi da genitori stranieri conserva, invece, la cittadinanza dei genitori, ma per coloro che hanno trascorso la maggior parte della loro vita nei Paesi Bassi, una volta raggiunta la maggiore età è piuttosto facile ottenere la cittadinanza olandese. Per questi ultimi si aprono due possibilità: utilizzare la procedura di opzione (*optieprocedure*) oppure la procedura di naturalizzazione (*naturalisatie*).

L'acquisto della cittadinanza

La cittadinanza olandese, come appena riportato, può essere acquisita attraverso la procedura di opzione o la procedura di naturalizzazione.

La procedura di opzione

La procedura di opzione è stata introdotta dalla Legge sulla cittadinanza del 19 dicembre 1984 (che ha abrogato la vecchia legge del 1892) ed è riservata in particolar modo agli immigrati di seconda generazione. La procedura consiste nella semplice sottoscrizione di una dichiarazione unilaterale, che peraltro non comporta necessariamente la rinuncia alla cittadinanza originaria.

La già citata legge del dicembre 2000, entrata in vigore nel 2003, ha ulteriormente ampliato le categorie di persone che possono usufruire di tale procedura: è stata estesa, ad esempio, agli immigrati di seconda generazione che risiedono legalmente in Olanda dall'età di 4 anni. Questa procedura ha tempi solitamente piuttosto rapidi: dalla presentazione della dichiarazione all'ufficio comunale di zona alla concessione finale della cittadinanza passano circa tre mesi.

La procedura di naturalizzazione

Il requisito generale per ottenere la naturalizzazione è risiedere in Olanda legalmente e in modo continuato per almeno 5 anni. Questo periodo può essere tuttavia ridotto nei casi di coniugi di cittadini olandesi, di persone nate in Olanda, di stranieri a cui è stato concesso asilo e di individui di alcune nazionalità (ad esempio, quella Surinamese). Una volta trascorsi i cinque anni, per ottenere la naturalizzazione i candidati devono superare un esame descritto in dettaglio nel successivo paragrafo. Il superamento dell'esame, seguito da una vera e propria cerimonia di naturalizzazione, consente al cittadino immigrato l'acquisto della cittadinanza.

Sotto l'aspetto statistico la procedura di naturalizzazione, benché più lunga dell'altra (in genere un anno di tempo rispetto ai tre mesi della *optieprocedure*), è stata finora quella più seguita dagli immigrati per ottenere la cittadinanza olandese; il numero delle procedure d'opzione è tuttavia in aumento e probabilmente vedrà un ulteriore incremento nel prossimo futuro dal momento che il test d'integrazione è divenuto negli anni sempre più severo e difficile da superare.

L'esame di integrazione civica

Nell'aprile 2003, come ricordato in precedenza, viene introdotto per la prima volta un test di naturalizzazione per gli immigrati che intendano diventare cittadini olandesi. Esattamente quattro anni dopo, nell'aprile 2007, il test di naturalizzazione viene sostituito dal nuovo esame di integrazione civica, come previsto dalla Legge di integrazione civica del novembre 2006, in vigore dal 1° aprile 2007. Il nuovo esame, secondo la legge, è obbligatorio tanto per coloro che richiedono un permesso di soggiorno permanente, quanto per coloro che intendono essere naturalizzati.

L'esame consta di due parti. La prima è costituita da tre prove differenti: un test orale di lingua olandese, effettuato al telefono; un'esercitazione condotta al computer e consistente in una serie di domande relative a situazioni e comportamenti della vita quotidiana; una prova di conoscenza della società olandese e dei suoi principi regolatori, sempre condotta al computer. Le prove di questa prima parte sono a carico del richiedente (stando ai dati dello scorso anno, il costo complessivo è di circa 130 euro).

La seconda parte ha carattere pratico e mira ad accertare l'esatto grado di conoscenza della lingua olandese in relazione ad un possibile futuro impiego. I candidati devono sottoporsi a sei prove distinte, consistenti in una sorta di altrettanti "giochi di ruolo", in cui essi si trovano a dover affrontare concretamente una serie di situazioni. Anche queste prove hanno un costo, che può variare per ciascuna di esse da 100 a 1000 euro in relazione al luogo di svolgimento.

Il Ministero dell'Integrazione ha reso noto che nel 2008 su 6.281 candidati il numero dei promossi è stato di 4.956 (79%).

CAPITOLO 7

L'acquisizione della cittadinanza in Regno Unito

La disciplina generale della cittadinanza

L'istituto della cittadinanza si articola in modi distinti a seconda degli ambiti territoriali di provenienza della persona. Oltre alla cittadinanza britannica propriamente detta - relativa al Regno Unito, alle Isole del Canale e all'Isola di Man -, la legge contempla infatti altre forme di nazionalità disciplinate da disposizioni particolari, quali la *British Dependent Territories Citizenship* e la *British Overseas Citizenship*. Norme specifiche si applicano, inoltre, alle peculiari condizioni di *British subjecte* di *British protected person*, riconosciute ai cittadini di determinati Stati esteri per ragioni legate ai tradizionali rapporti dei loro Paesi di origine con il Regno Unito.

22

L'acquisizione della cittadinanza per nascita

La persona nata (o adottata) nel Regno Unito acquista la cittadinanza (attraverso l'apposita "*registration*") se uno dei genitori sia già cittadino britannico al momento della nascita; oppure se uno dei genitori, non cittadino britannico, si sia stabilito nel Regno Unito ("*settled*"), vi risieda cioè a tempo indeterminato e senza soggiacere ai limiti temporali previsti dalla legislazione in materia di immigrazione (nel precedente sistema connessi, di norma, al conseguimento di un permesso di lavoro). Qualora al momento della nascita i genitori non siano cittadini britannici né siano stabiliti nel Regno Unito, la persona nata nel territorio nazionale ha titolo a richiedere il riconoscimento della cittadinanza nei casi seguenti: (a) se uno dei genitori successivamente divenga cittadino britannico o si stabilisca nel Regno Unito, dovendo però il figlio farne espressa richiesta entro il limite dei 18 anni di età; (b) se il richiedente abbia vissuto nel Regno Unito per i dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per più di 90 giorni; in tal caso non vi sono previsti limiti di tempo per richiedere la cittadinanza; (c) qualora la persona abbia la cittadinanza britannica dei Territori d'oltremare, e per almeno cinque anni abbia legalmente risieduto nel Regno Unito senza assentarsi per più di 450 giorni durante il quinquennio o per più di 90 negli ultimi dodici mesi. In mancanza dei previsti requisiti, la concessione della cittadinanza britannica alla persona nata sul suolo nazionale è di competenza discrezionale del Ministro dell'Interno (*Home Secretary*).

Nel Regno Unito, pertanto, lo *ius soli* opera quale criterio abilitativo per il conferimento della cittadinanza allo straniero se nato da genitore residente nel Regno Unito (e in regola con le norme sull'immigrazione) o se residente nel Paese nei dieci anni successivi alla nascita, mentre i tempi della residenza finalizzata alla naturalizzazione ammontano a cinque anni.

La naturalizzazione dei cittadini stranieri

La legislazione disciplina i casi di acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale. Oltre alle norme specifiche previste per casi

particolari (concernenti le persone nate nei Territori individuati dalle disposizioni del 2002 - a tale scopo denominati "*qualifying territories*" - e da genitori di cui almeno uno sia cittadino britannico oppure stabilito nel Regno Unito), la disciplina prevede particolari procedure di naturalizzazione degli stranieri ("*naturalization*") provenienti da Stati appartenenti al Commonwealth oppure in possesso della cittadinanza irlandese.

Fuori di questi casi, la legislazione ha finora stabilito che il coniuge straniero di un cittadino britannico (così come il *partner* straniero di un'unione civile nel vigore del *Civil Partnership Act* del 2004) possa conseguire la cittadinanza dopo aver vissuto legalmente e in modo continuativo per almeno un triennio nel Regno Unito, purché in possesso dei requisiti prescritti per la naturalizzazione, personali e "residenziali". Oltre alla maggiore età e alle necessarie condizioni di salute mentale (*sound mind and good character*) e di onorabilità, l'aspirante cittadino deve comprovare la propria residenza nel Regno Unito e di avervi soggiornato, in modo legittimo e continuativo, nei tre anni precedenti (con assenze non superiori a 270 giorni nel triennio e per non più di 90 giorni nell'ultimo anno).

Più stringenti requisiti temporali sono previsti per l'acquisizione della cittadinanza al di fuori del matrimonio. Il richiedente, in tale ipotesi, oltre al possesso dei noti requisiti personali deve dimostrare di essere stabilito nel Regno Unito da almeno un anno e di avervi vissuto regolarmente per i cinque anni precedenti senza rilevanti interruzioni (per non più di 450 giorni nel quinquennio e 90 giorni nell'anno precedente la domanda).

Dal 1° novembre 2005, inoltre, è stato gradualmente introdotto per gli aspiranti cittadini l'obbligo di sottoporsi a due prove, predisposte l'una per verificare la loro sufficiente conoscenza della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese (livello *Entry 3* dell'*English for Speakers of Other Languages -ESOL*), l'altra il possesso di nozioni sulla vita nel Regno Unito (*Life in the UK Test*), svolta nella forma di domande sulle istituzioni sociali e civili del Paese (i due esami possono essere sostenuti dopo aver seguito appositi corsi a pagamento tenuti da organismi abilitati). I neo-cittadini sono infine chiamati a partecipare, a livello locale, a "cerimonie della cittadinanza" nella cui circostanza essi prestano un giuramento solenne (*Oath and Pledge to the United Kingdom*).

Nel sistema vigente la domanda di cittadinanza, in linea di principio, può essere respinta dal Ministero degli Interni (*Home Office*) senza l'obbligo di atto motivato, sebbene la giurisprudenza, pur senza affermare l'esistenza di un *right of appeal* in capo al richiedente, abbia in alcuni casi obbligato l'autorità ministeriale a rendere noti i motivi del rigetto e ad esaminare le deduzioni del richiedente prima della decisione definitiva. La legislazione antiterrorismo ha altresì previsto che con decisione del Ministro competente possa essere revocata la cittadinanza britannica alla persona che, dopo averla conseguita, sia stata riconosciuta responsabile di atti seriamente pregiudizievoli per gli interessi vitali del Regno Unito. Per tale decisione di revoca, che si aggiunge a quella già prevista in caso di frode, false dichiarazioni o occultamento di fatti, la legge ammette il diritto di ricorso.

Indirizzi di riforma della disciplina della cittadinanza

La cittadinanza e le modalità della sua acquisizione sono state oggetto di riflessioni svolte di recente dal Governo del Regno Unito, in prospettiva di una riforma dei relativi istituti. Un'inchiesta sul tema della cittadinanza, affidata al coordinamento di Lord Goldsmith (in precedenza titolare dell'ufficio dell'*Attorney General*), è stata avviata, il 5 ottobre 2007, dal Ministero della Giustizia, nel quadro degli interventi annunciati nel più ampio programma di riforma istituzionale noto complessivamente come *The Governance of Britain*.

I principali termini di riferimento dell'indagine sono stati individuati nel sistema di diritti e doveri che, in una società democratica e aperta, debbono qualificare la cittadinanza britannica assieme ai diritti riconosciuti all'individuo dallo *Human Rights Act 1998*; nelle differenze tra le diverse categorie di nazionalità; nella relazione esistente tra residenza, nazionalità e cittadinanza, anche in prospettiva della previsione di incentivi per l'acquisizione del relativo *status*; nella partecipazione civica dei cittadini e dei residenti sul territorio nazionale, anche con riguardo all'esercizio del diritto di voto e alla partecipazione alle giurie popolari.

La relazione finale, presentata al Primo Ministro l'11 marzo 2008 ed intitolata *Citizenship, Our Common Bond* si apre con una ricostruzione storica del concetto politico e giuridico di cittadinanza come evolutosi nel Regno Unito, e, dopo aver delineato la sfera dei diritti e dei doveri implicati dallo *status* di cittadino (tradizionalmente delimitata dalle coordinate del diritto di protezione e del dovere di fedeltà e di obbedienza alla legge), prosegue prendendo in esame la possibilità di estendere e garantire il godimento di alcuni dei diritti del cittadino a determinate categorie di residenti (diritto di elettorato attivo, accesso ai servizi sociali e all'istruzione).

Di tali innovazioni legislative il rapporto Goldsmith ha riconosciuto, tuttavia, il rilievo solo parziale, nella convinzione che il consolidamento del legame sociale sotteso al rapporto di cittadinanza passi anche attraverso il piano sociale e culturale. Per consentire il radicarsi di un senso di appartenenza nazionale (anche se non necessariamente esclusivo in rapporto a diverse provenienze culturali) è stata prospettata, tra l'altro, l'opportunità di non trascurare le forme esteriori e celebrative dell'identità nazionale: a tale scopo è raccomandata l'adozione di iniziative dirette ad istituire un "giorno nazionale", ad introdurre un cerimoniale per l'acquisizione della cittadinanza e a favorire, in ogni caso, una divulgazione discorsivo-narrativa, oltre che un'esposizione di tipo giuridico-formale, dei diritti e doveri del cittadino. A questo riguardo, nella relazione finale dell'inchiesta è ampiamente sottolineato il ruolo dell'istruzione primaria.

Il tema della revisione delle regole sulla cittadinanza è stato affrontato in un successivo documento di consultazione, *The path to citizenship: next steps in reforming the immigration system* pubblicato nel febbraio 2008 dalla *UK Borders Agency*, autorità indipendente investita di compiti regolamentari, ispettivi e consultivi in materia di disciplina dell'immigrazione. In tale documento, l'attribuzione della cittadinanza britannica è configurata quale risultato della graduale integrazione dello straniero, compiuta secondo determinate modalità procedurali e sottoposta a puntuali verifiche (si parla, al

riguardo, di *earned citizenship*). In questo quadro rileva, in particolare, la modulazione del percorso per acquisire la cittadinanza a partire da una considerazione delle qualità personali degli stranieri sotto l'aspetto dell'esperienza e della capacità professionale, sottoposte ad una valutazione espressa mediante un punteggio basato su criteri prestabiliti.

Immigrazione e “sistema a punti”

Lo schema del *Points-Based System* (sistema a punti), introdotto nel 2008 con la riforma delle *Immigration Rules* e mutuato dall'esperienza australiana, consiste nella previa valutazione - espressa in punti - di determinati requisiti dell'aspirante cittadino e rispecchia un criterio selettivo già operante per l'ingresso del lavoratore straniero immigrato nel Regno Unito. Con tale sistema prende avvio un percorso che, come delineano i programmi di riforma finora diffusi, può concludersi con l'acquisto della cittadinanza.

Le norme sull'immigrazione, alla cui esperienza applicativa fanno riferimento tali programmi, prevedono che agli *economic migrants* venga attribuito un punteggio sulla base principale delle loro competenze ed esperienze professionali; il sistema è preordinato a regolare i flussi migratori verso il Regno Unito in funzione delle necessità del sistema produttivo nazionale e ad attrarre le persone dotate di maggiore qualificazione.

Adottato in sostituzione del precedente criterio fondato sulle chiamate nominative dei lavoratori stranieri, il *Points-Based System* attualmente applicato si articola nella predisposizione di cinque differenti “canali”, ciascuno corrispondente ad una particolare categoria di immigrati (provenienti da Paesi estranei all'Area Economica Europea). Il primo è dedicato agli stranieri la cui elevata specializzazione professionale o culturale è considerata utile per la crescita economica e per la produttività nazionale (*Tier 1*); al secondo accedono i lavoratori stranieri specializzati (*skilled workers*) di cui i datori di lavoro hanno bisogno e che non è possibile reperire sul mercato del lavoro interno (*Tier 2*); il terzo – al momento sospeso nella sua operatività – è limitato a contingenti di lavoratori a bassa specializzazione dei quali vi sia bisogno per colmare temporanee carenze (*Tier 3*); il quarto è riservato agli studenti autorizzati a soggiornare nel Regno Unito per il periodo dei loro studi (*Tier 4*); il quinto riguarda la mobilità giovanile e i lavoratori temporanei, in relazione al rilascio di permessi di soggiorno temporanei per le attività di organizzazioni con finalità culturali, religiose o di aiuto allo sviluppo (*Tier 5*).

In corrispondenza di ciascun canale il punteggio è attribuito in base a parametri che si correlano al titolo di studio, all'età, al reddito precedente, alla conoscenza della lingua inglese e delle istituzioni del Regno Unito, alla buona condotta, alla partecipazione civica (*active citizenship*).

L'ingresso attraverso i primi due canali consente il soggiorno nel Regno Unito per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile per altri due (in presenza di determinati requisiti); dopo il quinquennio lo straniero può fare richiesta di stabilirsi (*settlement*) nel Paese.

Su questa esperienza si sono innestati gli indirizzi di riforma del Governo britannico, il quale ha recentemente prospettato la possibilità di acquisire la cittadinanza per

naturalizzazione da parte degli stranieri che, come lavoratori e contribuenti, siano immigrati nel Regno Unito grazie al sistema a punti.

Facendo riferimento ai differenti “canali” sopra richiamati, la cittadinanza britannica, secondo le intenzioni del Governo, potrà essere conseguita dagli *economic migrants* entrati nel Regno Unito attraverso i *Tier 1* e *2* e che siano abilitati al soggiorno temporaneo (*temporary residence*). Ottenuto, successivamente, il riconoscimento dello status transitorio (e limitato nel tempo) costituito dalla *probationary citizenship*, essi potranno procedere - dimostrando di aver “meritato” il relativo diritto - verso l’acquisto della cittadinanza *pleno jure* dopo non meno di un anno (oppure della *permanent residence* - che può in seguito convertirsi nella piena cittadinanza - dopo non meno di un triennio).

Un’ulteriore semplificazione dei cinque attuali titoli di ingresso, sostituiti da un unitario “permesso di immigrazione” (*immigration permission*), articolato in due forme – temporaneo o permanente – e concesso sulla base del già collaudato “sistema a punti”, è prevista in un disegno di legge predisposto dal Governo durante la precedente sessione parlamentare. Il testo normativo, peraltro, prevede e disciplina le garanzie procedurali e la ricorribilità delle decisioni dell’autorità pubblica in materia di attribuzione della cittadinanza. Negli intenti del Governo restano ferme, nel loro impianto fondamentale, le altre norme generali sulla cittadinanza, nonché le regole vigenti sul suo acquisto da parte dei familiari di cittadini (a seguito di ricongiungimento) e dei rifugiati accolti nel Regno Unito per ragioni umanitarie; per queste due categorie si prevede l’abilitazione alla *probationary citizenship*, rispettivamente, dopo due e cinque anni.

Il Borders, Citizenship and Immigration Act 2009

Un primo tassello della riforma annunciata dal legislatore (che nel corso degli anni recenti è più volte intervenuto ad aggiornare la disciplina dettata dal *British Nationality Act 1981* e dalle successive leggi di modifica) si è avuto nel luglio 2009.

Il *Borders, Citizenship and Immigration Act 2009* ha introdotto modifiche puntuali (decorrenti dal 13 gennaio 2010) concernenti alcuni dei requisiti prescritti per l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione (oltre ad innovare taluni profili relativi alle altre forme di acquisto della medesima). Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano le previsioni relative alla buona condotta (*good character*) e alla sufficiente conoscenza della lingua inglese (oppure scozzese o gaelica) e delle istituzioni e tradizioni del Regno Unito, di cui deve dimostrare il possesso colui che aspiri ad acquisire la cittadinanza per naturalizzazione (art. 39).

Il requisito del matrimonio o dell’essere membro di una *civil partnership*, d’altra parte, è sostituito dalla nuova legge con il più ampio riferimento alla necessaria esistenza di una “relazione familiare” (*relevant family association*) che abbia legato, per l’arco temporale previsto dalla disciplina dei termini (*qualifying period*), l’aspirante cittadino alla persona che già detiene tale status (art. 40).

In conclusione, può dirsi che un più ampio ricorso ai criteri valutativi finora sperimentati in materia di immigrazione e, in particolare, la loro applicazione nel quadro delle procedure

di conferimento della cittadinanza agli stranieri, costituiscano le coordinate della annunciata revisione delle norme in materia di cittadinanza, nel segno di una rigorosa valorizzazione del profilo qualitativo della presenza dello straniero sul territorio nazionale.

A questo riguardo è utile segnalare, per completezza, che in una dichiarazione rilasciata il 12 novembre 2009 il Primo Ministro ha ribadito la validità delle recenti innovazioni legislative, confermando l'intenzione del Governo di perfezionare il sistema a punti e di non limitarne l'applicazione all'ingresso degli stranieri nel territorio nazionale, bensì di estenderlo all'acquisto della cittadinanza britannica da parte di questi ultimi.

CAPITOLO 8

L'acquisizione della cittadinanza in Spagna

La cittadinanza d'origine

La Costituzione spagnola del 1978, all'articolo 11, rinvia ad una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (*nacionalidad*), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d'origine. Un'ulteriore disposizione riguarda la possibilità di sottoscrivere trattati internazionali sulla "doppia cittadinanza" (*doble nacionalidad*) con i Paesi ispano-americani o con altri Paesi che abbiano mantenuto particolari legami con la Spagna, sulla base del principio di reciprocità.

La normativa specifica sul diritto di cittadinanza è contenuta nel codice civile, all'interno del Libro primo "Delle persone", nel Titolo I "Degli spagnoli e degli stranieri" (artt. 17-28).

In particolare, sono spagnoli d'origine:

- i nati da padre o madre spagnoli;
- i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna;
- i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza;
- i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna.

Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l'interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d'origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso.

Nella circostanza opposta, cioè laddove si scopra successivamente la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per il possesso della cittadinanza spagnola d'origine, se

l'interessato, fatta salva la sua buona fede, è stato considerato cittadino spagnolo per almeno dieci anni ininterrotti, con iscrizione regolare presso i registri dello stato civile, mantiene la cittadinanza.

È infine cittadino d'origine lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo.

La cittadinanza mediante opzione

In aggiunta ai casi di possesso della cittadinanza d'origine, è possibile, come già accennato (accertamento della nascita o filiazione in Spagna dopo il compimento del diciottesimo anno di età), optare per la cittadinanza spagnola; tale possibilità è prevista, infatti, anche per gli adottati nella maggiore età, purché esercitino tale opzione entro i due anni dall'adozione.

Il codice civile individua inoltre altre due categorie che possono esercitare il diritto d'opzione:

- le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo;
- coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola.

La dichiarazione di opzione va fatta dall'interessato, se maggiorenne e con piena capacità giuridica; per i minorenni, purché maggiori di quattordici anni, è richiesta l'assistenza di un rappresentante legale. Per i minori di quattordici anni, infine, è possibile soltanto la richiesta inoltrata da un rappresentante legale dell'optante, autorizzata dall'ufficiale di stato civile del domicilio del richiedente, ascoltato il parere del pubblico ministero e nell'interesse del soggetto.

In caso di dichiarazione effettuata direttamente dall'interessato in possesso della maggiore età, è previsto, anche per chi è stato soggetto alla patria potestà di un cittadino, il termine di due anni per far valere l'opzione, mentre tale termine non si applica nel caso di chi ha avuto un genitore nato in Spagna e che era stato, in passato, cittadino spagnolo. Trascorso il termine di due anni è comunque ancora possibile ottenere la cittadinanza, ma attraverso la "acquisizione" della stessa e previo il requisito della "residenza legale".

L'acquisizione della cittadinanza

La cittadinanza spagnola può anche essere acquisita con due modalità: in primo luogo attraverso il rilascio di un "certificato di cittadinanza" (*carta de naturaleza*) mediante "Real Decreto", emanato a discrezione dell'autorità competente, ma soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in "circostanze eccezionali"; in secondo luogo, nella maniera più frequente, l'ottenimento della cittadinanza avviene con il requisito della "residenza in Spagna", su concessione del Ministro della giustizia.

In entrambi i casi la domanda va inoltrata con gli stessi criteri già elencati per l'opzione a favore della cittadinanza spagnola, a seconda dell'età del richiedente. Il requisito

fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale. Per tale criterio di base sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli:

- per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;
- per i cittadini d’origine dei Paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i sefarditi: 2 anni di residenza;
- per coloro che sono nati in Spagna: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla custodia o all’affidamento di un cittadino o di un ente spagnolo per due anni consecutivi: 1 anno di residenza;
- per i vedovi o le vedove di uno spagnolo o di una spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto: 1 anno di residenza;
- per i nati fuori dalla Spagna, ma con un genitore o un nonno che ha avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;
- per coloro che non hanno fatto valere, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.

La domanda, rivolta al Ministro della giustizia, va presentata presso l’ufficio di stato civile dove si trova il domicilio del richiedente, corredata dai diversi certificati richiesti per le differenti fattispecie sopra elencate e, in ogni caso, da un certificato della Direzione generale di Polizia che attesti la durata della residenza legale e continuata in Spagna.

L’interessato deve inoltre attestare “buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola”.

A tale proposito sono richiesti, oltre ai certificati concernenti i precedenti penali, in Spagna e nel Paese di provenienza, anche un certificato che attesti l’iscrizione a tutti i ruoli anagrafici e tributari (*certificado de empadronamiento*); lo straniero dovrà inoltre dimostrare quali sono i suoi mezzi di sostentamento in Spagna.

Il Ministro della giustizia può respingere la richiesta di cittadinanza con decisione motivata, per ragioni di ordine pubblico o d’interesse nazionale. Tale atto è impugnabile in via amministrativa.

La concessione della cittadinanza, sia mediante opzione sia a seguito di rilascio del “certificato di cittadinanza” o per acquisizione con residenza in Spagna, decade automaticamente dopo 180 giorni se la persona interessata, nel caso sia maggiore di

quattordici anni ed in pieno possesso della capacità giuridica ad agire, non compie i seguenti atti:

- dichiara o promette fedeltà al Re ed obbedienza alla Costituzione e alle leggi;
- dichiara di rinunciare alla sua cittadinanza di origine, ad eccezione di coloro che provengono dai Paesi ispano-americani e da Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo, in base alla possibilità della “doppia cittadinanza”, prevista all’articolo 11 della Costituzione;
- registra l’acquisizione della cittadinanza spagnola presso l’ufficio dello stato civile.

30

Infine, disposizioni speciali sull’acquisizione della cittadinanza spagnola, non inserite nel codice civile, sono state introdotte con la settima disposizione aggiuntiva della *Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura* (tale disposizione è entrata in vigore nel dicembre del 2008).

Le disposizioni, di natura temporanea, consentono infatti la richiesta di acquisizione della cittadinanza spagnola, entro un periodo di due anni a partire dall’entrata in vigore della settima disposizione aggiuntiva, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno, con decisione del Consiglio dei Ministri, per le seguenti due categorie:

- persone con padre o madre che siano stati spagnoli di origine;
- nipoti di coloro che persero o dovettero rinunciare alla cittadinanza spagnola come conseguenza dell’esilio.

La perdita e il riacquisto della cittadinanza

In base al codice civile perdono la cittadinanza spagnola coloro che, divenuti indipendenti dalla loro famiglia di origine (*emancipados*), decidano di risiedere abitualmente all’estero, di acquisire volontariamente un’altra cittadinanza o di utilizzare esclusivamente una cittadinanza straniera, che avevano prima della loro emancipazione.

La perdita della cittadinanza spagnola avviene dopo tre anni, calcolati a partire dall’acquisizione della nuova cittadinanza o dall’emancipazione. Gli interessati potranno tuttavia evitare di perdere la cittadinanza spagnola se, entro il tempo indicato, dichiarano di volerla conservare innanzi all’ufficiale di stato civile.

L’acquisizione della cittadinanza di uno dei Paesi ispano-americani o di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza spagnola, vista la possibilità della doppia cittadinanza.

In ogni caso perdono la cittadinanza spagnola coloro che rinunciano espressamente ad essa, ne mantengono un’altra e risiedono abitualmente all’estero.

Coloro che sono nati e risiedono all'estero, ma sono cittadini spagnoli in quanto figli di padre o madre spagnola, seppure nati all'estero a loro volta, laddove le leggi del Paese gli attribuiscono la cittadinanza dello stesso, perderanno in ogni caso la cittadinanza spagnola, a meno che non dichiarino espressamente di volerla conservare innanzi all'ufficiale dello stato civile, entro tre anni a partire dalla maggiore età o dall'emancipazione.

Per gli spagnoli che non sono cittadini d'origine, ma per acquisizione, la perdita della cittadinanza avviene nei seguenti casi:

- quando, per un periodo di tre anni, utilizzano esclusivamente la cittadinanza alla quale avevano dichiarato di rinunciare per acquisire quella spagnola;
- quando entrano volontariamente al servizio di Forze armate straniere o rivestono cariche politiche in uno Stato straniero, contro il divieto espresso dal Governo spagnolo.

La sentenza definitiva che afferma che l'interessato è incorso nei reati di falsità, occultazione o frode, con riferimento all'acquisizione della cittadinanza spagnola, produce la nullità dell'atto stesso di acquisizione, anche se non deriveranno da ciò effetti pregiudiziali per le terze persone eventualmente coinvolte, purché sia accertata la loro buona fede. L'azione penale di annullamento può essere avviata sia d'ufficio, dal pubblico ministero, sia a seguito di denuncia personale, entro un periodo massimo di quindici anni.

Coloro che abbiano perso la cittadinanza spagnola potranno comunque recuperarla, se in possesso dei seguenti requisiti e con la procedura indicata:

- avere la residenza legale in Spagna. Tale requisito non è richiesto agli emigranti o ai loro figli. Negli altri casi è possibile, in circostanze eccezionali, ottenere la deroga rilasciata dal Ministro della giustizia;
- dichiarare, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di voler recuperare la cittadinanza spagnola;
- iscrivere il recupero della cittadinanza nel registro dello stato civile.

Per i casi sopra menzionati di annullamento dell'atto di acquisizione della cittadinanza spagnola, per falsità, occultazione o frode, al fine di ottenere il recupero o l'acquisizione della cittadinanza è richiesta anche un'apposita abilitazione, rilasciata discrezionalmente dal Governo spagnolo.

CAPITOLO 9

La Riforma della cittadinanza in Austria

La riforma della cittadinanza era già stata concordata nell'ambito del programma di governo per la XXII legislatura (2002-2006) allo scopo di contenere, da una parte, la diffusione dei casi di doppia cittadinanza e, dall'altra, di agevolare il mantenimento e la riacquisizione della cittadinanza austriaca. A seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2006 della nuova codificazione della disciplina sull'immigrazione, è stato poi necessario introdurre anche nella legge sulla cittadinanza alcune modifiche di adeguamento.

L'art. 6 della legge, rimasto invariato, prevede che si possa diventare cittadini austriaci per discendenza e legittimazione (*Abstammung* e *Legimitation*), per concessione e relativa estensione ai congiunti (*Verleihunge Erstreckung der Verleihung*) e per entrata in servizio come docente universitario. In base al principio di filiazione (*ius sanguinis* o *Abstammungsprinzip*), i figli legittimi acquisiscono automaticamente la cittadinanza con la nascita, purché uno dei genitori sia cittadino austriaco, mentre i figli nati fuori dal matrimonio acquisiscono la cittadinanza della madre. Un figlio naturale minorenni, riconosciuto dal padre, acquista insieme alla legittimazione anche la cittadinanza del padre. Nel caso in cui abbia già compiuto quattordici anni, per l'acquisizione della cittadinanza è necessario anche il consenso dello stesso e del suo legale rappresentante. Il tribunale può ovviare al mancato consenso ove ritenga che la cittadinanza giovi al legittimato per motivi educativi, professionali o altri di particolare importanza. Fino a prova contraria, inoltre, chiunque, al di sotto dei sei anni, venga ritrovato nel territorio della Repubblica federale, è considerato cittadino austriaco per discendenza.

Per quanto riguarda la concessione della cittadinanza agli stranieri, la legge prevede due fattispecie distinte di naturalizzazione: quella che viene concessa sulla base di un diritto del richiedente (c.d. *Einbürgerung mit Rechtsanspruch* o *Regeleinbürgerung*) e quella c.d. "discrezionale" (*Ermessenseinbürgerung*) che può essere rilasciata in seguito ad una libera valutazione dell'autorità competente.

Il primo caso riguarda gli stranieri che risiedono stabilmente e ininterrottamente in Austria da almeno trenta anni o che, soggiornando legalmente in territorio austriaco da almeno quindici anni consecutivi, sono in grado di dimostrare di essersi pienamente integrati dal punto di vista personale e professionale. La durata minima di soggiorno richiesto si riduce a sei anni (c.d. naturalizzazione agevolata, "*erleichterte Einbürgerung*") per i coniugi di cittadini austriaci quando il matrimonio è stato celebrato da almeno cinque anni, per i cittadini di un paese membro dello Spazio economico europeo, per gli stranieri nati in Austria e, infine, quando il conferimento della cittadinanza avviene sulla base di meriti straordinari, già compiuti o di prossima realizzazione, in campo scientifico, economico, artistico o sportivo nell'interesse della Repubblica austriaca. L'accertamento che, riguardo a tale ultimo caso, la naturalizzazione dello straniero sia di particolare interesse per lo Stato, spetta al Governo federale.

Per la naturalizzazione discrezionale la durata minima di permanenza ininterrotta richiesta è di dieci anni, di cui almeno cinque con titolo di soggiorno autorizzato. Determinante ai

fini della decisione delle autorità è la valutazione del comportamento globale del richiedente in considerazione del benessere della collettività e dell'interesse pubblico, nonché del grado di integrazione raggiunto. In linea di principio, lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza austriaca è obbligato a rinunciare a quella di origine. La naturalizzazione non può quindi essere concessa allo straniero che ometta di intraprendere azioni necessarie per abbandonare la propria nazionalità, pur essendo nella condizione di farlo e ciò sia accettabile e ragionevole, oppure quando intenzionalmente miri a mantenerla.

Il diritto di cittadinanza è comunque riconosciuto allo straniero, in entrambi i casi di naturalizzazione, soltanto se risultano soddisfatte alcune condizioni generali tassativamente previste dalla legge. Sul modello della nuova normativa sul diritto di soggiorno e di stabilimento la riforma opera infatti una chiara e netta distinzione tra i requisiti (*Verleihungserfordernissen*) e gli impedimenti (*Verleihungshindernisse*) per la concessione della cittadinanza (nuovo testo dell'art. 10). Lo straniero richiedente potrà ora ottenere la cittadinanza, a prescindere dalla durata del soggiorno necessariamente richiesta, soltanto se non sia stato condannato ad una pena detentiva per un reato premeditato o per un reato finanziario e se non abbia comunque carichi pendenti sia in Austria che all'estero. Rispetto alla normativa precedente, per la quale era rilevante la pena ad almeno tre mesi di detenzione, le nuove disposizioni stabiliscono come presupposto fondamentale l'assenza totale di condanne a pene detentive di qualsiasi durata.

Lo straniero dovrà inoltre dimostrare di possedere mezzi di sostentamento sufficienti, vale a dire entrate stabili e regolari negli ultimi tre anni, tali da consentirgli di vivere senza fruire dei contributi sociali e la cui entità corrisponda ai parametri indicativi previsti in base al § 293 della legge sulla sicurezza sociale generale (attualmente 690 euro mensili).

Il conferimento della cittadinanza non dovrà recare danno alle relazioni internazionali dell'Austria. Sulla base del comportamento dimostrato in precedenza, lo straniero deve sia manifestare un atteggiamento positivo nei confronti dello Stato sia non rappresentare un pericolo per la quiete, la sicurezza e l'ordine pubblico né recare in alcun modo pregiudizio a tali interessi della collettività. Tra il richiedente e altri Stati stranieri non devono intercorrere rapporti che possano nuocere agli interessi dell'Austria. Non potrà inoltre acquisire la cittadinanza lo straniero che abbia rapporti stretti con un gruppo estremista o terrorista e nel cui contesto non possono escludersi attività estremistiche o terroristiche (art. 10, comma 2, n. 7).

La cittadinanza non può essere concessa allo straniero che sia stato punito più di una volta, con sentenza passata in giudicato, per infrazioni di disposizioni amministrative di particolare gravità (prostituzione illegale, sfruttamento della prostituzione, simulazione di matrimonio o di adozione, diffamazione, ingresso illegale nel paese, occupazione illegale, trasgressione di disposizioni in materia di soggiorno, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, omissione di soccorso, guida pericolosa e guida senza patente). Nei confronti dello straniero richiedente non deve essere stato emanato, in Austria o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo, un divieto di soggiorno (*Aufenthaltsverbot*),

né deve risultare pendente un procedimento per porre termine al soggiorno. Un impedimento ulteriore, aggiunto dalla riforma, è costituito dall’emanazione di un provvedimento di espulsione negli ultimi dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta di naturalizzazione.

Tra i punti chiave della riforma assume particolare rilievo la conoscenza della lingua tedesca, nonché della storia e dell’ordinamento democratico della Repubblica austriaca. In precedenza era sufficiente che lo straniero dimostrasse dinanzi all’autorità competente di possedere un’adeguata conoscenza del tedesco nel corso di un breve colloquio al momento della presentazione della richiesta. La riforma ha invece previsto un vero e proprio esame formale, dal quale sono esentati i minori in età prescolare, i disabili e coloro che, per l’età avanzata o per le cattive condizioni di salute documentate con certificato medico, non sono in grado di dimostrare la conoscenza della lingua con un esame scritto. Gli alunni delle scuole medie e gli studenti minorenni delle superiori devono ottenere in pagella un voto positivo nella materia di “tedesco”. Il superamento dell’esame non è richiesto allo straniero che è di madre lingua tedesca o che ha frequentato un corso di integrazione (*Deutsch-Integrationskurs*) con relativo esame finale. L’esame sulle conoscenze di base dell’ordinamento democratico e della storia della Repubblica austriaca comprende in grandi linee la struttura e l’organizzazione dello stato e la storia austriaca che corrisponde a “Storia ed Educazione civica”, materia di insegnamento nella quarta classe della scuola media. Per la definizione dettagliata del programma d’esame, la legge rinvia a disposizioni che dovranno essere emanate dal Ministero federale dell’interno, mentre il programma d’esame relativo alla storia del *Land* di residenza del richiedente sarà oggetto di un apposito decreto regionale. L’esame consisterà di regola in un test con 18 quesiti a risposta multipla (sei relativi all’ordinamento democratico austriaco, sei alla storia dell’Austria e sei alla storia del *Land*) e si riterrà superato con almeno 12 risposte esatte.

Alcune modifiche introdotte dalla nuova disciplina riguardano l’estensione della cittadinanza anche al coniuge del richiedente, sempre che - in analogia con quanto previsto per i coniugi stranieri di cittadini austriaci - questi risieda legalmente e stabilmente in Austria da sei anni e che il matrimonio duri da almeno cinque anni.

È stata inoltre prevista una forma particolarmente agevolata di riacquisto (*Wiedereinbürgerung*) della cittadinanza per ex cittadini austriaci (in possesso del diritto di cittadinanza per almeno dieci anni consecutivi) con un tempo di attesa di un anno. Analoghe disposizioni riguardano i residenti in Austria e negli altri Stati successori dell’Impero austro-ungarico prima del 9 maggio 1945 ed emigrati all’estero perché perseguitati dal regime nazionalsocialista. Essi potranno ottenere la cittadinanza, insieme ai loro coniugi, a prescindere da una durata minima del soggiorno e senza dover superare l’esame di lingua, storia ed educazione civica.

L’art. 25 della legge, non modificato dalla riforma, prevede infine che venga concessa la cittadinanza austriaca allo straniero che entri in servizio come docente presso una università austriaca, presso l’Accademia delle arti figurative di Vienna o presso un’altra Accademia di belle arti situata nel territorio nazionale. Previo soddisfacimento delle condizioni generali previste dall’art. 10, la cittadinanza potrà essere estesa anche al

coniuge e ai figli mediante la dichiarazione (*Erklärung*) di voler appartenere alla Repubblica come suo fedele cittadino. Tale dichiarazione deve essere resa all'autorità competente entro un anno dall'entrata in servizio del docente.

L'autorità competente per il conferimento della cittadinanza e alla quale va di regola presentata la richiesta formale di naturalizzazione o di estensione della stessa è il reparto cittadinanza (*Staatsbürgerschaftsabteilung*) dell'Ufficio governativo del *Land* di residenza dello straniero. La riforma del 2006 ha anche modificato le tasse amministrative da versare allo Stato. La tassa più alta (900 euro) è prevista per la richiesta di naturalizzazione discrezionale; per i casi di naturalizzazione agevolata è stata stabilita la somma di 200 euro, mentre per tutti gli altri quella di 700 euro. I *Länder* possono istituire in aggiunta altre tasse, che dovranno essere adeguate alla nuova disciplina federale.

Una nuova eccezione prevista dalla riforma, infine, riguarda il caso della perdita della cittadinanza in seguito all'acquisizione di una nazionalità straniera. Un minorenni potrà infatti essere autorizzato a conservare la cittadinanza austriaca, se ciò giova all'interesse dello stesso

CAPITOLO 10

Riferimenti normativi

Capitolo 4 – L'acquisizione della cittadinanza in Francia

La cittadinanza (*nationalité*) francese è disciplinata dal Codice civile, agli articoli da 17 a 33-2, e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima, di cui sono firmatari Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Svezia.

Capitolo 5 – L'acquisizione della cittadinanza in Germania

La Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*) del 1949, all'articolo 16, comma 1, sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, specificando che la stessa si può perdere soltanto per effetto di una legge e, nel caso in cui il soggetto interessato manifesti una volontà contraria, solo se non diventi apolide.

Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale vi è poi l'articolo 116 che reca la definizione di "tedesco", inteso come "colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del *Reich* tedesco secondo lo *status* del 31 dicembre 1937". A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai loro discendenti. Non sono considerati privi di cittadinanza coloro che dopo la fine della guerra hanno preso la residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria in merito.

La disciplina legislativa federale in materia di cittadinanza è contenuta principalmente nella Legge sulla cittadinanza (*Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG*) del 22 luglio 1913 che negli ultimi anni ha subito alcune rilevanti riforme. La prima, attuata con la Legge di riforma del diritto sulla cittadinanza del 15 luglio 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha introdotto, quale ulteriore condizione per l'acquisizione della cittadinanza tedesca, il principio del luogo di nascita (*ius soli* o *Geburtsortsprinzip*), in aggiunta al principio di filiazione (*ius sanguinis* o *Abstammungsprinzip*).

Con la Legge sull'immigrazione (*Zuwanderungsgesetz*) del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la regolamentazione del diritto alla naturalizzazione, prima contenuta nella Legge sugli stranieri (*Ausländergesetz*), è stata trasposta quasi integralmente in alcuni articoli della Legge sulla cittadinanza.

L'articolo 5 della Legge di attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di diritto d'asilo e di soggiorno (*Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union*) del 19 agosto 2007, entrata in vigore il 28 agosto 2007, ha introdotto una nuova modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca e ha modificato la normativa riguardante la naturalizzazione degli stranieri residenti in Germania.

Infine, il 5 febbraio 2009 il Parlamento tedesco ha approvato la Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (*Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes*), che introduce la possibilità di revocare o annullare la naturalizzazione o l'autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, qualora l'atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l'inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete.

Capitolo 6 – L'acquisizione della cittadinanza in Olanda

Legge sulla cittadinanza olandese (*Rijkswet op het Nederlanderschap*) del 19 dicembre 1984, successivamente modificata. Si segnala in particolare la Legge di modifica del 21 dicembre 2000, in vigore dal 1° aprile 2003, che ha introdotto per la prima volta il test di naturalizzazione.

Legge di integrazione civica (*Wet Inburgering*) del 30 novembre 2006, in vigore dal 1° aprile 2007.

Documentazione e informazioni aggiuntive

Un rapporto completo e dettagliato sulla cittadinanza in Olanda, pubblicato nel 2009, è consultabile all'indirizzo

<http://eudo-citizenship.eu/./docs/CountryReports/EUDO-2009-Netherlands-linked.pdf>.

Ulteriori notizie ed approfondimenti sui vari aspetti della cittadinanza in Olanda si possono reperire sul sito dell'Ufficio Immigrazione e Naturalizzazione, all'indirizzo

<http://www.ind.nl/en/> (versione inglese).

Capitolo 7 – L'acquisizione della cittadinanza in Regno Unito

La cittadinanza britannica è disciplinata dal *British Nationality Act* del 1981, entrato in vigore il 1° gennaio 1983 e più volte modificato nei decenni successivi (principalmente dal

British Overseas Territories Act del 2002, dal *Nationality, Immigration and Asylum Act* del 2002, dall’*Immigration, Asylum and Nationality Act* del 2006).

Più recenti modifiche sono state introdotte, come si preciserà in seguito, dal *Borders, Citizenship and Immigration Act* del 2009.

Capitolo 8 – L’acquisizione della cittadinanza in Spagna

Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, art. 11

Codice civile, artt. 17-28 (modificati con la legge 36/2002, dell’8 ottobre 2002)

Capitolo 9 – La Riforma della cittadinanza in Austria

In base a quanto stabilito dall’art. 11 della costituzione austriaca, la cittadinanza statale è compresa tra le materie in cui la legislazione è di competenza federale e l’esecuzione competenza dei *Länder*.

La disciplina legislativa federale è contenuta nella Legge sulla cittadinanza (*Staatsbürgerschaftsgesetz -StbG*), di recente modificata con la riforma entrata in vigore il 23 marzo 2006. L’iter parlamentare del disegno di legge presentato dal governo il 14 novembre 2005 è stato particolarmente travagliato. Il testo approvato dal *Nationalrat* (Camera bassa) il 6 dicembre 2005 è stato bloccato dall’altra Camera (*Bundesrat*). Il *Nationalrat* ha tuttavia insistito sulla sua posizione originaria approvando definitivamente il testo della legge il 1° marzo 2006.